



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI

SEZIONE 15

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>DI CARLO</u> | <u>MARIA</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>LIGUORI</u> | <u>LAURA</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>MAZZA</u> | <u>LUCIA</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | ----- | ----- | ----- |
| <input type="checkbox"/> | ----- | ----- | ----- |
| <input type="checkbox"/> | ----- | ----- | ----- |
| <input type="checkbox"/> | ----- | ----- | ----- |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8659/2020
depositato il 04/09/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 40242014 IMU 2014
contro:
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
PIAZZA MUNICIPIO 80100 NAPOLI

proposto dal ricorrente:

80018 MUGNANO DI NAPOLI NA

difeso da:

80143 NAPOLI NA

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 8659/2020

UDIENZA DEL

28/04/2021 ore 09:00

N° **5021**

PRONUNCIATA IL:
28 aprile 2021

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
14 maggio 2021

Il Segretario
Corrado Giardino

FATTO E DIRITTO

Con ricorso inviato a questa commissione in data 4.9.2020 rappresentata e difesa dall'avv.to proponeva impugnava innanzi alla commissione tributaria provinciale di Napoli l'avviso in rettifica IMU per l'anno 2014 prot. n. 4024, emesso dal Comune di Mugnano di Napoli in relazione ad terreno di proprietà della ricorrente.

A sostegno della proposta opposizione sosteneva la nullità dell'atto per inesistenza della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 140 cpc ed a mezzo poste private; l'intervenuta prescrizione per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; il difetto di motivazione anche sul valore venale del bene; la insussistenza del presupposto impositivo non avendo il Comune resistente provato la titolarità del bene in capo alla ricorrente né la destinazione industriale indicata nell'atto; errato calcolo delle sanzioni; infine la mancata considerazione da parte del Comune del grave deprezzamento determinatosi a seguito della espropriazione di parte del fondo con formazione di due parti separate e non comunicanti tra loro che rendono del tutto incongruo il valore di 140 euro al mq attribuito al terreno dal Comune resistente.

Ha chiesto pertanto la declaratoria di nullità dell'atto impugnato, con condanna al pagamento delle spese di lite.

Si costituiva ritualmente il Comune di Mugnano di Napoli il quale respinte le eccezioni relative a pretesi vizi formali dell'atto avanzate da parte ricorrente, quanto al merito della pretesa chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.

All'udienza del 28.4.2021 – tenutasi con la modalità della trattazione scritta- la causa è stata discussa e decisa.

Il ricorso deve essere accolto sulla preliminare eccezione di inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento impugnato.

Parte ricorrente ha dedotto che : “dalle scarse informazioni derivanti dalla busta bianca contenente l'avviso di deposito presso la casa comunale, si apprende che il soggetto mittente a cui restituire il plico in caso di mancato recapito non è il comune di Mugnano di Napoli ma “integr@a Corso Italia 591/A Villaricca NA”

Il Comune di Mugnano in relazione all'eccezione di inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento impugnato ha affermato che:

“Il Comune di Mugnano di Napoli si è avvalso di un soggetto terzo per il servizio di stampa, imbustamento, notifica di numerosi avvisi di accertamento. Nel caso di specie, il messo notificatore si è recato presso l'indirizzo di residenza, non ha trovato nessun soggetto deputato dalla legge a ritirare l'atto, ha rilasciato un avviso di deposito in cassetta e contestualmente ha

proceduto a depositare presso la casa comunale l'atto da notificare e inviato la raccomandata informativa, perfezionando così l'iter previsto dall'art. 140 del cpc.”

Ebbene appare incontestato che il Comune di Mugnano di Napoli si sia servito di un soggetto privato -la integr@a- per la notifica dell'atto di accertamento.

Ebbene costantemente la Suprema Corte di Cassazione (vedi per tutte ord. n. 234/2018) ha affermato che “In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente e con tale nota non suscettibile di sanatoria, atteso che l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle P.I. s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla l. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali” (Cass. ord. n. 19467/16, 13887/17, Cass. sez. un. 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, contra Cass. n. 2922/15, non condivisa dal Collegio, in quanto del tutto marginale nel panorama giurisprudenziale; in proposito, a conferma dell'orientamento consolidato, v. Cass. sez. un. 13453/17).

Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell'avviso d'accertamento è stato eseguito tramite un'agenzia privata operante con modalità non contemplate dall'ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche Cass. sez. un. n. 14916/16).

Tale è l'approdo costante della Corte di Cassazione che ha ribadito anche recentemente che la notifica del ricorso a mezzo posta privata può validamente avvenire soltanto quando gli operatori privati otterranno le nuove licenze sulla base delle regole che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilirà in attuazione della Legge 124/2017. (cfr. Corte di Cassazione ord. n. 23887 dell'11 ottobre 2017).

Nella pronuncia richiamata la Suprema Corte, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che è inesistente la notificazione del ricorso a mezzo corriere privato, con la conseguenza che esso deve essere dichiarato inammissibile, non potendo essere sanata la notificazione dalla costituzione in giudizio delle controparti (cfr., Cass., ordinanze nn. 20306/2017, 13956/2017 e 19467/2016). Ciò, sulla base della considerazione per la quale l'articolo 4 D.Lgs. 261/1999, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (ovvero, a

Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali. L'orientamento richiamato è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha rimarcato l'esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge 890/1982 (cfr., SS.UU., sentenze nn. 13452/2017 e 13453/2017).


Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, definitivamente decidendo, così provvede: accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato e condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €1250,00 euro oltre oneri accessori con attribuzione. Napoli, 28.4.2021.

Il g.est.

Dott.ssa Laura Liguori



Il Presidente

dott.ssa Maria Di Carlo

